

COMUNE DI SORISO
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA E DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di giugno alle ore nove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Cavagnino Augusto - Presidente	Sì
2. Bertuzzi Marco - Consigliere	Sì
3. Monti Felice - Vice Sindaco	Giust.
4. Velati Sara - Consigliere	Sì
5. Romanati Gino - Consigliere	Sì
6. Cherubin Elisa - Consigliere	Sì
7. Bressan Fiorella - Consigliere	Sì
8. Mongini Massimo - Consigliere	Sì
9. Rossi Danny - Consigliere	Sì
10. Petra Di Caccuri Marco - Consigliere	Sì
11. Binetti Luna Chiara Simona Armida	
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Presiede il Dr. Augusto Cavagnino nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la Dr. Elisabetta Ferrara, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA E DELLE
INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
COMUNALI.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 18/06/2016

Il Responsabile del Servizio
(f.to Dr.ssa Elisabetta Ferrara)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 18/06/2016

Il Responsabile del Servizio
(f.to Piera Cavallotti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 05 giugno 2016 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. , adottata nella presente seduta, avente ad oggetto la convalida degli eletti nelle consultazioni elettorali amministrative del 05 giugno 2016;

EVIDENZIATO che:

- Il comma 2 dell'art. 82 del D.lgs. n. 267/2000 sancisce che *“I Consiglieri comunali (...) hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni...”*;
- Il comma 8 del citato articolo stabilisce, inoltre, che *“La misura della indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica...”*;
- Con il D.M. n. 119 del 2000 sono stati determinati i valori economici di riferimento per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;
- A tale importo è stata, conseguentemente, applicata una riduzione pari al 10%, in virtù dell'art. 1, comma 54 della Legge n. 266/2005, finanziaria del 2006;
- la recente deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 1/CONTR/12 del 12 gennaio 2012 ha stabilito che *“... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006”*;

VISTO l'art. 1, commi 135 e 136, della Legge n. 56/2014 che, nel modificare l'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, testualmente recita:

135. *“... per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due ...”*;

136. *I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti;*

VISTA, altresì, la Circolare 24 aprile 2014, n. 6508 con cui il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali specifica che *“omissis..... Sulla composizione degli organi comunali, prima della legge Delrio, sono intervenute numerose disposizioni normative, quali l. n. 191/2009, modificata dal D.L. n. 2/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 42/2010, e dal D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, che hanno ridotto il numero dei consiglieri fissato dall'art. 37, comma 1 del TUEL, e degli assessori, fissato dall'art. 47, comma 5 del TUEL, a decorrere dal primo turno elettorale successivo all'emanazione delle leggi stesse.*

Omissis.....Da ciò consegue che tutti i Comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al

numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17 del D.L. n. 138/2011, conv. con modificazioni dalla l. n. 148/2011.

Gli atti, che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL. L'obbligo potrà essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera della consiliatura, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.

Ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore.

Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL”;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la predetta invarianza della spesa, è necessario rideterminare il valore economico:

- a) del gettone di presenza, rapportandolo dai sei consiglieri ai dieci consiglieri, applicando la seguente formula matematica: $(€ 15,34 * 6)/10 = € 9,20$;
- b) dell'indennità di funzione spettante ai componenti dell'organo esecutivo, rapportandola da n. 1 componente (il Sindaco) a n. 3 componenti (il Sindaco e n. 2 assessori), il cui valore complessivo non può superare l'importo mensile dell'indennità di funzione spettante al Sindaco;

DATO ATTO che, con riferimento al gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali:

- la popolazione residente nel Comune di Soriso al 31/05/2016 è pari a 755 abitanti;
- la legge n. 56/2014, cd. Delrio, non ha abrogato né modificato il comma 18 dell'art. 16 del D.L. n. 138/2011, conv. con modificazioni dalla legge n. 148/2011, il quale prevede la non applicabilità ai consiglieri comunali degli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti dei riconoscimenti economici attribuiti dal suddetto art. 82 del D.lgs. n. 267/2000;
-

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo Basilicata del 7 Aprile 2016, n. 17/2016/PAR secondo la quale “... con l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n.56/2014 e, in particolare, con l'abrogazione dei commi dai 1 a 13 dell'art. 16 del DL 138/2011, così come modificato dal DL 95/2012, il comma 18 dell'art. 16, sia pure formalmente non toccato dagli interventi riformatori, si appalesa – in realtà - come una norma abrogata implicitamente, e ciò per due ordini di ragioni:

- la prima, in quanto condizionata -nella decorrenza della propria efficacia precettiva- ad una disposizione (il comma 9) oggi abrogata;
- la seconda, perché - con l'abrogazione dell'istituto dell'Unione Speciale e, quindi, del peculiare statuto economico dei relativi amministratori – è venuta meno la sua stessa *ratio* fondante (cfr., in senso conforme, *ex plurimis*, Sezione

RITENUTO, pertanto, per garantire l'invarianza della spesa, rideterminare i predetti compensi come segue:

- € 1.162,03 mensili sulla base del DM n. 119/2000 ed applicando la riduzione del 10% di cui all'art. 1, comma 54, della L. n. 266/2005;
- al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco;
- agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco;

Il Sindaco dichiara di rinunciare all'indennità di funzione per destinarla alla collettività.

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011;
- la L. n. 56/2014;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con n. 10 voti a favore su n. 10 presenti e votanti

La premessa forma parte integrante e sostanziale al presente atto

1. di dare atto che, al fine di garantire la predetta invarianza della spesa ai sensi dell'art. 1, commi 135 e 136 del l. n. 56/2014 (c.d. Delrio), è necessario rideterminare il valore economico:
 - a) del gettone di presenza, rapportandolo dai sei consiglieri ai dieci consiglieri, applicando la seguente formula matematica: $(€ 15,34 * 6)/10 = € 9,20$;
 - b) dell'indennità di funzione spettante ai componenti dell'organo esecutivo, rapportandola da n. 1 componente (il Sindaco) a n. 3 componenti (il Sindaco e n. 2 assessori), il cui valore complessivo non può superare l'importo mensile dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, così come segue:
 - sindaco € 929,62 mensili
 - vice sindaco € 139,44 mensili (15% dell'indennità del sindaco)
 - assessore € 92,97 mensili (10% dell'indennità del sindaco)

2. di dare, altresì, atto che, i consiglieri comunali rinunciano ai gettoni di presenza per la partecipazione ai consigli e alle commissioni, ex art. 82 del TUEL;

Infine, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza, con voti n. 10 favorevoli su n. 10 presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to : Cavagnino Augusto

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Elisabetta Ferrara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 261 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 18-giu-2016 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 18-giu-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Elisabetta Ferrara

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-giu-2016

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Soriso, lì 18/06/2016

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Elisabetta Ferrara